

Edizione di sabato 17 giugno 2017

DICHIARAZIONI

Agenzie viaggi: la compilazione degli studi di settore

di **Giulio Benedetti**

ACCERTAMENTO

L'esibizione di documenti in fase di accesso

di **Luca Dal Prato**

AGEVOLAZIONI

Regimi agevolati per le persone fisiche che si trasferiscono in Italia

di **Giovanna Greco**

CONTABILITÀ

Le spese di vitto, alloggio e trasporto per i professionisti

di **Viviana Grippo**

REDDITO IMPRESA E IRAP

I beni relativi all'impresa individuale

di **Dottryna**

FINANZA

La settimana finanziaria

di **Direzione Gestioni Mobiliari e Advisory - Banca Esperia S.p.A.**

DICHIARAZIONI

Agenzie viaggi: la compilazione degli studi di settore

di **Giulio Benedetti**

Le attività di “**Agenzie viaggi e turismo**” (codice ATECO 79.11.00) e “**Tour Operator**” (codice ATECO 79.12.00), oltre che le attività di “**Altri servizi di prenotazione e assistenza turistica**” (codice ATECO 79.90.19), sono soggette all’applicazione dello studio di settore **WG78U**, revisionato e approvato con decreto ministeriale 22/12/2015, che sostituisce il precedente Studio VG78U.

Come noto, il funzionamento degli studi di settore si basa sulla definizione preliminare di “**gruppi omogenei**” di imprese, individuati mediante la cosiddetta “**cluster analysis**”.

In particolare per le agenzie viaggi e *tour operator*, la *cluster analysis* ha permesso di definire **15 differenti gruppi omogenei** aventi caratteristiche simili in ordine alla struttura, alle dimensioni ed alla specializzazione dell’attività svolta.

È quindi importante, ai fini della corretta compilazione dello studio di settore, ma soprattutto ai fini dell’ottenimento dell’inserimento nel corretto gruppo omogeneo, conoscere le caratteristiche dell’agenzia viaggi per la quale stiamo compilando lo studio e le caratteristiche di tali gruppi omogenei.

In particolare i gruppi omogenei sono stati individuati sulla base dei seguenti **fattori**:

- tipologia di attività;
- specializzazione;
- canale di commercializzazione;
- tipologia commerciale;
- dimensione.

La **tipologia di attività** ha consentito di **differenziare le agenzie** che svolgono prevalentemente:

- attività di organizzazione di pacchetti e servizi turistici (*cluster* 1, 2, 3, 8, 9, 13, 14 e 15);
- attività di intermediazione nella vendita di pacchetti e servizi turistici e nella vendita di biglietteria e altri servizi (*cluster* 4, 7, 10 e 11).

Sono state inoltre individuate le agenzie che svolgono attività mista di organizzazione e intermediazione (*cluster* 5 e 6).

La **specializzazione** ha permesso di distinguere, nell'ambito delle agenzie che effettuano principalmente organizzazione di pacchetti e servizi turistici, le imprese specializzate in:

- pacchetti e servizi turistici acquistati in nome proprio e per conto del cliente (*cluster 1*);
- turismo *incoming* (*cluster 2*);
- turismo scolastico e religioso (*cluster 9*);
- viaggi e soggiorni di lavoro (*cluster 13*).

Per le **agenzie intermediarie** le specializzazioni emerse sono le seguenti:

- turismo *incoming* (*cluster 7*);
- biglietteria (*cluster 10*).

In base al **canale di commercializzazione** sono state individuate, tra le agenzie che svolgono attività di organizzazione di pacchetti e servizi turistici, le imprese specializzate in:

- vendita diretta al pubblico tramite internet e *call center* (*cluster 8*);
- vendita ad altre agenzie di viaggio o *tour operator* (*cluster 14*);
- vendita tramite agenzie di viaggio intermediarie (*cluster 15*).

La **tipologia commerciale** ha consentito di individuare le agenzie intermediarie operanti in *franchising* (*cluster 4*) e le agenzie con attività mista di organizzazione e intermediazione operanti in *franchising* (*cluster 5*).

Il **fattore dimensionale**, infine, ha consentito di individuare le agenzie di più grandi dimensioni (*cluster 12*).

Di particolare rilevanza e complessità è la **compilazione del QUADRO D – Elementi specifici dell'attività** che consente di individuare le concrete modalità di svolgimento dell'attività e la natura dei servizi offerti, in modo da determinare concretamente il *cluster* di appartenenza.



Modello **WG78U**

QUADRO D
Elementi
specifici
dell'attività

D01	Ammontare totale dei ricavi conseguiti nell'attività di organizzazione di pacchetti e servizi turistici	,00
D02	Ammontare totale dei ricavi conseguiti nell'attività di vendita di servizi singoli	,00
D03	Ammontare del volume intermediato realizzato dalla vendita di pacchetti e servizi turistici dei Tour Operator	,00
D04	Ammontare del volume intermediato realizzato dalla vendita di biglietti e altri servizi (ad es. hotel, autonoleggi, ecc.)	,00
D05	Ammontare totale dei costi di acquisto sostenuti nell'attività di organizzazione di pacchetti e servizi turistici	,00
D06	Ammontare totale dei costi di acquisto sostenuti nell'attività di vendita di servizi singoli	,00
D07	Ammontare dei ricavi di intermediazione conseguiti dalla vendita di pacchetti e servizi turistici dei Tour Operator	,00
D08	Ammontare dei ricavi di intermediazione conseguiti dalla vendita di biglietti e altri servizi (ad es. hotel, autonoleggi, ecc.)	,00

Nel rigo D01 – Ammontare dei ricavi conseguiti nell'attività di organizzazione di pacchetti e servizi turistici devono essere inseriti i ricavi derivanti dalle operazioni svolte in regime speciale Iva 74-ter: questi devono essere considerati al netto dell'Iva a debito ex articolo 74-ter così come calcolata in sede di dichiarazione Iva annuale ed al netto di eventuali sconti ed abbuoni.

Deve trattarsi inoltre dei ricavi di competenza dell'esercizio, come da normativa civilistica, quindi il dato deve essere depurato dai ricavi per corrispettivi 74-ter emessi nell'esercizio, ma di competenza dell'esercizio successivo (nel caso in cui il pacchetto turistico abbia avuto termine oltre la data di chiusura dell'esercizio): potrà quindi essere rilevato il dato di ricavo indicato nel bilancio d'esercizio, redatto secondo corretti principi contabili, ovviamente riferito alla sola attività di organizzazione di pacchetti e servizi turistici.

Nel rigo D02 – Ammontare dei ricavi conseguiti nell'attività di vendita di servizi singoli devono essere inseriti i ricavi derivanti sia dalle operazioni svolte in regime ordinario Iva (per la vendita di servizi singoli non preacquisiti) sia le operazioni svolte in regime Iva 74-ter (per la vendita di servizi singoli preacquisiti) rispettando le medesime regole di competenza di cui al precedente rigo D01.

Nei righe D03 e D04 – Ammontare del volume intermediato devono essere riportati i volumi intermediati relativi alla vendita di pacchetti e servizi turistici dei *tour operator* (rigo D03) e

alla vendita di biglietteria ed altri servizi (rigo D04): le istruzioni citano che debbano essere considerati al lordo di eventuali quote non commissionabili (per “quote non commissionabili” si intendono quegli importi di spese di gestione pratiche, tasse aeroportuali, ecc. sulle quali non vengono calcolati i diritti di agenzia: attenzione perché questi importi andranno riportati poi nei successivi rigi D57 – D58 – D59 relativi all’ammontare delle sole quote non commissionabili su biglietteria).

Questi importi non sono rilevabili dalla contabilità: sarà quindi fondamentale il supporto del *software* gestionale di agenzia, dal quale poter estrapolare i dati relativi al volume d'affari annuo, comunque di difficile e complessa rilevazione ed attendibilità.

Il totale dei rigi D03 e D04 deve rappresentare il totale del volume intermediato nel corso dell'anno da parte dell'agenzia viaggi.

Nei rigi D05 e D06 – Ammontare dei costi di acquisto dovranno essere riportati i costi sostenuti per la generazione dei ricavi di cui ai precedenti rigi D01 e D02: è quindi fondamentale la corrispondenza tra gli stessi e soprattutto il rispetto dei principi di competenza ricordati precedentemente ed adottati ai fini della rilevazione dei ricavi. Il raffronto tra quanto indicato nei rigi D01 e D02 ed i costi di cui ai rigi D05 e D06 darà evidenza del margine conseguito nello svolgimento dell'attività.

Attenzione: i costi di cui al rigo D05 dovranno essere solo ed esclusivamente quelli a diretto vantaggio dei clienti, così come previsto dalla normativa di cui al regime speciale Iva 74-ter, che prevede che nei costi 74-ter possano essere inseriti solo e solamente quelli sostenuti a diretto vantaggio del viaggiatore.

Nei rigi D07 e D08 – Ammontare dei ricavi di intermediazione dovranno essere inserite le provvigioni ricevute (dai *tour operator*), i diritti di agenzia (detti anche “*fee*”) e i compensi di intermediazione (ricevuti dai clienti viaggiatori), gli eventuali rimborsi forfettari di spese sostenute per l'esecuzione dei servizi alla clientela, percepiti rispettivamente per la vendita dei pacchetti e servizi turistici dei *tour operator* (rigo D07) o di biglietterie ed altri servizi (rigo D08).

I ricavi di cui al rigo D07 comprenderanno anche le provvigioni di cui alle autofatture ex articolo 74-ter comma 8 ricevute dai *tour operator*.

Attenzione: gli importi indicati in questi rigi sono in diretta correlazione con quanto indicato nei rigi D03 e D04 (volume intermediato) e il *software* studi di settore verificherà la congruità dei ricavi conseguiti rispetto ai volumi intermediati.

Suggerisco di porre particolare attenzione alla **corrispondenza tra quanto indicato nel quadro D e quanto indicato nel quadro F – DATI CONTABILI**: la coerenza dei dati inseriti, per questo specifico studio di settore delle agenzie viaggi, assume particolare rilevanza.

In particolare i ricavi di cui ai **rigli F01 ed F02** dovranno **coincidere** con la somma di quanto indicato nei rigli **D01, D02, D07 e D08**.

Uguualmente per i costi: l'importo indicato al **rigo F14** dovrà **coincidere** con quanto riportato ai **rigli D05 e D06**.

I *software* gestionali (compreso quello dell'Agenzia delle Entrate) non prevedono una segnalazione di discordanza tra i rigli sopra segnalati, questo perché sono possibili (e giustificabili) eventuali piccole differenze negli importi indicati, ma è assolutamente necessario **verificare eventuali discordanze** e **conservare la documentazione di supporto** in caso di future verifiche.



ACCERTAMENTO

L'esibizione di documenti in fase di accesso

di Luca Dal Prato

La recente [sentenza della Cassazione n. 10527 del 28.04.2017](#) fornisce una interessante occasione per riflettere sulla **mancata esibizione di documentazione** in sede di **verifica fiscale**, successivamente inutilizzabile laddove sia constatata coscienza e volontà del rifiuto di esibizione. Considerata la **delicatezza** del momento di verifica, tenendo in considerazione che le **verifiche fiscali**, nella prassi, se svolte dalla **Guardia di Finanza** sono di **carattere complessivo** mentre, se volte **dall'Amministrazione finanziaria**, sono solitamente dedicate a **specifici controlli**, è opportuno che il contribuente sia a conoscenza dei **diritti e doveri** che regolano l'indagine che, come illustrato dalla stessa GDF (**circolare GDF 1/1998 prot. n. 360000 e successiva circolare 1/2008**) è finalizzata a prevenire, ricercare e reprimere violazioni tributarie e finanziarie nonché qualificarne e quantificarne la relativa capacità contributiva.

Articoli di riferimento Poteri

Articolo 52 D.P.R. Accessi ispezioni verificazioni ai fini delle imposte dirette e delle
633/1972 e articolo 33 imposte indirette
D.P.R. 600/1973

Art. 32 D.P.R. 600/1973 Acquisizione di elementi rilevanti ai fini della base imponibile nei
e articolo 51 D.P.R. confronti dei contribuenti oggetto di controllo ovvero verso terzi
633/1972

Accesso

L'accesso è considerato un atto endoprocedimentale che **limita la libertà di domicilio** (garantita dall'articolo 14 della Costituzione) esperibile nonostante l'opposizione del contribuente. A tal proposito, in sede di avvio dell'accesso il **contribuente** deve essere **informato** degli obblighi che ne incombono (esibizione di libri, registri e documenti) e avvertito che i documenti non esibiti non potranno essere poi presi in considerazione. A seguito di ogni accesso deve essere redatto un processo **verbale** consegnato in copia al contribuente, da cui emergano le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte e le risposte ricevute, la **sottoscrizione** del contribuente o di chi lo rappresenta o, in alternativa, il motivo della mancata sottoscrizione.

In base al **luogo** in cui viene eseguito l'accesso, la legge prevede differenti regimi di autorizzazione, la cui inosservanza può determinare la **nullità** degli atti compiuti. Infatti, se si tratta di ispezioni, verifiche e ricerche nei locali destinati all'esercizio di **attività commerciali**, è **sufficiente** una specifica autorizzazione rilasciata dal **capo dell'Ufficio**, mentre l'autorizzazione

del **Procuratore della Repubblica** è in ogni caso necessaria, a tutela della fondamentale inviolabilità della persona e del domicilio, per le **perquisizioni personali o domiciliari** in locali adibiti esclusivamente ad abitazione del contribuente, non adibiti all'esercizio di attività esercitata o in locali di terzi, esclusivamente in caso di **gravi indizi** di violazioni di norme. In questo caso, gli organi di controllo devono **indicare** i gravi indizi di violazione delle leggi tributarie.

Ricerche e perquisizioni

Eseguito l'accesso, i verificatori **avviano** la "ricerca" documentale ai sensi dell'articolo 52, commi 3 e 6, del D.P.R. 633/1972. Per procedere **all'apertura** coattiva di **plichi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli** e simili, nonché perquisizioni personali o all'esame di documenti e richiesta di notizie, relativamente alle quali è eccepibile il segreto professionale, è tuttavia necessaria **l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica o dell'Autorità Giudiziaria più vicina**. **In altre parole**, è sufficiente che i documenti non siano immediatamente disponibili (come invece succede per gli scaffali) e che per impossessarsene sia necessario **aprire una chiusura**, comunque fissata, anche con una semplice manovra a mano. Pertanto, l'apertura dei contenitori e dei luoghi sopra indicati, eseguita **senza autorizzazione**, sono da ritenere illegittime determinando l'illegittima acquisizione dei documenti rinvenuti, la conseguente **nullità** degli **atti** e dei provvedimenti derivanti nonché l'eventuale responsabilità dell'agente contravventore.

Ispezioni, verificazioni ed altre rilevazioni

Le **ispezioni** consistono **nell'esame** delle scritture e altri **documenti** per riscontrare l'esattezza dell'imponibile e dell'imposta. A differenza dell'accesso, si limita a constatare la regolare tenuta dei documenti contabili. L'ispezione consiste quindi nel raffronto del contenuto di altri documenti, come corrispondenza commerciale, contabilità gestionale e dei costi e *budget* (**circolare GDF 1/1998 parte II § 2.4**).

L'ispezione documentale comprende anche l'acquisizione di **supporti informatici** e dati presenti negli *hard disk*, anche mediante trasferimento su altro supporto esterno. L'esame della documentazione elettronica deve tuttavia essere **autorizzata dal PM** per l'apertura coattiva di "plichi sigillati". In proposito la **circolare GDF 1/2008 parte II cap. 3** ritiene che la suddetta autorizzazione **non** sia necessaria per visionare **mail già aperte** dal destinatario **ma** sia **necessaria** per visionare posta elettronica **non letta** o in relazione alla quale è eccepito il segreto professionale. Sembra quindi sostenibile che, se il contribuente non esibisce o non rende leggibili i *file* si può verificare il rifiuto ad esibire, con la conseguente preclusione probatoria, ma al contempo che, se i funzionari coattivamente e senza autorizzazione accedono al PC e visionano ad esempio i documenti extracontabili, questi sono **inutilizzabili** per difetto della prescritta autorizzazione. Si ritiene infine che **l'autorizzazione** occorra solo per procedere all'apertura coattiva senza manifestazione di alcuna contraria volontà (Cassazione sentenza n. 9565/2007) e **non** sia **necessaria** ove sussista il **consenso** del **contribuente**. Diversamente, laddove l'apertura del plico sia avvenuta in seguito a **ripetuti**

richiami sulle conseguenze della mancata collaborazione, non sembra esservi esplicito consenso (Cassazione sentenza n. 7368/1998). È possibile procedere al **sequestro** di documenti e scritture solo in caso di impossibilità di riprodurne o farne constatare il contenuto a verbale ovvero in caso di mancata sottoscrizione o di contestazione del verbale. Se il contribuente dichiara che le scritture contabili si trovano presso altri soggetti, è tenuto ad esibire un'attestazione, rilasciata dai soggetti stessi, recante la specificazione delle scritture in loro possesso (articolo 52, comma 10, D.P.R. 633/1972).

Le **verificazioni** sono invece dirette a riscontrare la **fedeltà** dei **documenti** attraverso controlli reali (i.e. **magazzino**).

Le **rilevazioni**, infine, diversamente delle verificazioni, non danno luogo a risultati direttamente raffrontabili con la realtà ma sono **atti** attraverso cui può giungersi al **profilo economico** dell'attività verificata.



Seminario di specializzazione

**L'ACCERTAMENTO NEL REDDITO D'IMPRESA:
QUESTIONI CONTROVERSE E CRITICITÀ**

Scopri le sedi in programmazione >

AGEVOLAZIONI

Regimi agevolati per le persone fisiche che si trasferiscono in Italia

di **Giovanna Greco**

Il sistema fiscale italiano, al fine di favorire lo sviluppo economico, scientifico e culturale del Paese, prevede una serie di misure agevolative dirette ad **attrarre risorse umane in Italia**. La **legge di Bilancio 2017** ([L. 232/2016](#)) è intervenuta in tale contesto normativo rafforzando l'efficacia delle norme previgenti e introducendo nuove ipotesi agevolabili. **Sono, in particolare, attualmente vigenti misure dirette ad agevolare le persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia per svolgere un'attività di lavoro, per le quali è prevista una tassazione agevolata dei redditi prodotti in Italia, nonché misure volte ad agevolare le persone fisiche che si trasferiscono in Italia a prescindere dallo svolgimento di una particolare attività lavorativa, per le quali è prevista una tassazione agevolata dei redditi prodotti all'estero.** I lavoratori dipendenti rientrati in Italia ed aventi i requisiti di cui all'[articolo 16 D.Lgs. 147/2015](#) potevano presentare, entro il 2 maggio 2017, la richiesta al proprio datore di lavoro per vedersi riconoscere il regime fiscale agevolato consistente nell'abbattimento del 30% (per il 2016) e del 50% (dal 2017) del reddito imponibile ai fini Irpef (prodotto in Italia). La scelta, una volta fatta, è irrevocabile ed è valida per il quinquennio 2016-2020.

Con la [circolare 17/E/2017](#) l'Agenzia delle Entrate ha chiarito quali sono i requisiti necessari per accedere ai **regimi agevolativi previsti per le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia**: dai lavoratori impatriati, ossia lavoratori dipendenti o autonomi, *manager*, lavoratori ad alta specializzazione e laureati, ai neo residenti ad alta capacità contributiva, fino a docenti e ricercatori e lavoratori contro-esodati. Nel documento di prassi dell'Agenzia delle Entrate vengono sottolineate le caratteristiche e i meccanismi degli incentivi attualmente in vigore per **attrarre capitale umano**. Tutte le agevolazioni in esame presuppongono il **trasferimento della residenza in Italia da parte del soggetto che ne fruisce**, ossia l'instaurazione di un collegamento sostanziale con il territorio dello Stato. Inoltre, richiedono che, prima del trasferimento nel territorio dello Stato, la persona fisica abbia mantenuto la residenza fiscale all'estero per un periodo di tempo minimo, variabile a seconda dell'agevolazione interessata.

In particolare:

- **per i lavoratori impatriati** che trasferiscono la residenza in Italia per svolgere un'attività lavorativa è già previsto un regime di imponibilità ridotta dei redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia che, dallo scorso 1° gennaio, è passata **dal 70% al 50%** e si è estesa anche ai redditi di lavoro autonomo. La circolare fornisce i dettagli

circa i requisiti richiesti per l'accesso al beneficio, chiarendo che il regime speciale è consentito anche ai *manager* in posizione di distacco e a chi trasferisce la residenza in Italia prima ancora di iniziare l'attività. Il regime speciale in questione è applicabile a partire dal periodo d'imposta in cui si acquisisce la residenza fiscale italiana. In particolare, il regime di favore è applicabile ai soggetti che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato **ai sensi dell'[articolo 2 del Tuir](#)**, e purché siano rispettate (congiuntamente) le **seguenti condizioni**:

1. non essere stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti al trasferimento;
2. svolgere l'attività lavorativa presso un'impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa;
3. prestare l'attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano;
4. rivestire ruoli direttivi ovvero essere in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione;

- **per i ricercatori e i docenti**, i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia per lo svolgimento dell'attività di docenza e ricerca **concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 10%** e sono esclusi dal valore della produzione netta ai fini Irap. L'agevolazione si applica a decorrere dal periodo di imposta in cui il docente o il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei tre periodi di imposta successivi, sempreché permanga la residenza fiscale in Italia. Per accedere al beneficio i docenti e i ricercatori devono essere in possesso delle seguenti condizioni:

1. essere in possesso di un titolo di studio universitario o equiparato;
2. essere stati non occasionalmente residenti all'estero;
3. aver svolto all'estero documentata attività di ricerca o docenza per almeno due anni continuativi, presso centri di ricerca pubblici o privati o università;
4. svolgere l'attività di docenza e ricerca in Italia;
5. acquisire la residenza fiscale nel territorio dello Stato;

- **per i lavoratori "controesodati"**, ossia coloro che sono stati residenti in Italia e che, dopo essersi trasferiti all'estero, vi hanno fatto ritorno entro il 31.12.2015, è previsto che possono fruire di incentivi fiscali sotto forma di parziale imponibilità del reddito derivante dalle attività di lavoro dipendente, autonomo o d'impresa avviate in Italia, richiedendo la tassazione dei redditi, prodotti in Italia, su una base imponibile del 70% per il 2016 e del 50% per gli anni 2017-2020. Tra i requisiti per essere inclusi nella norma agevolativa, vi è la condizione di essere già stati residenti per almeno 24 mesi continuativi in Italia, la cittadinanza in uno dei paesi dell'Unione Europea, il possesso del titolo di laurea, l'iscrizione nelle liste anagrafiche della popolazione residente e il trasferimento del proprio domicilio e della propria residenza entro tre mesi

dall'assunzione o dall'avvio dell'attività;

- **per i nuovi residenti**, è fruibile il nuovo **regime opzionale di imposizione sostitutiva**. Tale regime fiscale, introdotto dalla legge di Bilancio 2017, è diretto a incentivare il trasferimento della residenza nel nostro Paese di soggetti ad elevata capacità contributiva. La misura consente alle persone fisiche, che intendono spostare la loro residenza fiscale in Italia, di beneficiare di **un'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero**, stabilita forfettariamente nella misura di 100 mila euro per ciascun periodo d'imposta in cui resta valevole l'opzione. Il regime può essere esteso anche a favore di uno o più familiari, i quali sono tenuti a versare un'imposta sostitutiva pari a 25.000 euro. Per fruire del regime agevolato è necessario, oltre all'effettivo trasferimento in Italia, che la persona fisica non sia stata fiscalmente residente nel territorio dello Stato per almeno nove dei dieci periodi d'imposta precedenti all'inizio di validità dell'opzione. L'accesso al nuovo regime si realizza tramite **opzione direttamente nella dichiarazione dei redditi**, da presentare entro i termini ordinari. Infatti, per l'anno d'imposta 2016, i lavoratori dipendenti che hanno esercitato l'opzione applicano il regime agevolato in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa a tale periodo d'imposta (modello 730/2017 o modello Redditi PF/2017), avendo cura di indicare il reddito di lavoro dipendente (prodotto in Italia) nella misura ridotta al 70%.

Seminario di specializzazione

**REGIMI AGEVOLATIVI PER LE PERSONE FISICHE
CHE SI TRASFERISCONO IN ITALIA**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

CONTABILITÀ

Le spese di vitto, alloggio e trasporto per i professionisti

di **Viviana Grippo**

Con le modifiche apportate ad opera della L. 81/2017 al [comma 5 dell'articolo 54 del Tuir](#), a far data dal 1° gennaio 2017 troveranno applicazione nuove regole fiscali in tema di deduzione delle spese per **vitto, alloggio e formazione** professionale sostenute dal **professionista**.

Le novità riguardano principalmente **tre aspetti**.

Il primo attiene al **venir meno dei limiti di deducibilità** che oggi conosciamo (75% della spesa e 2% dei compensi percepiti); ne consegue che le spese sostenute dal professionista per l'esecuzione dell'incarico e addebitate analiticamente al committente saranno integralmente deducibili.

La seconda novità consiste nel fatto che **le spese sostenute direttamente dal committente non costituiscono più compenso in natura per il professionista**, il quale quindi non deve provvedere all'inserimento delle stesse in fattura con la conseguenza che il committente può dedurre le spese sostenute sulla base delle ordinarie regole fiscali. In sostanza, quindi, dal 2017 tutte le spese acquistate direttamente dal committente non costituiscono più compensi in natura per il professionista, come già avveniva per le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande.

La terza novella riguarda **le spese per la formazione del professionista** che diventano **deducibili** per intero, comprese le connesse spese di vitto e alloggio, **nel limite annuo di 10.000 euro annui**.

Ciò detto, in linea di principio, le spese sostenute dal professionista per l'esercizio della professione possono essere suddivise in diverse categorie.

La prima riguarda le **spese di carattere generale**: si tratta delle spese legate alla gestione dello studio nella sua complessità e non alla singola prestazione resa. Tali spese non sono oggetto di rimborso se si esclude la possibilità di addebitare in fattura una percentuale del compenso a titolo di indennità delle spese di studio che corrisponde ad un vero e proprio incremento del valore della prestazione resa e quindi dell'imponibile delle imposte dirette e indirette (si tratterebbe di un accordo tra le parti non essendo più in vigore alcuna tariffa).

Il **professionista** però può **sostenere le spese anche in nome e per conto del cliente**: è il caso delle fatture saldate dal professionista ma intestate al cliente per le quali il professionista

effettua solo un **anticipo di carattere finanziario**. Il professionista si reca in albergo e paga il suo pernottamento facendo intestare la fattura al proprio committente.

In tal caso si verifica da parte del professionista solo l'anticipo del saldo della prestazione dallo stesso fruita. Il professionista, al solo scopo di riavere indietro la somma, ne inserirà il valore nella **propria fattura**. L'importo non costituirà imponibile né ai fini delle dirette né delle indirette.

Il committente potrà **detrarsi** l'Iva relativa al costo sostenuto dal professionista e allo stesso tempo ne dedurrà il costo in quanto la certificazione del corrispettivo è emessa a suo nome.

Dal punto di vista **contabile**, la rilevazione della fattura emessa con annesso recupero delle spese pagate in nome e per conto avviene in modi differenti a seconda che il professionista sia in **contabilità semplificata** o **ordinaria**.

Nel primo caso, contabilità semplificata, occorrerà rilevare il ricavo dividendolo in parte come ricavo imponibile e in parte come ricavo non imponibile (quota rimborso spesa). Non dovrà essere rilevata la spesa originariamente sostenuta in quanto non deducibile.

In caso di contabilità **ordinaria**, all'atto del **pagamento** della fattura/spesa sostenuta in nome e per conto del cliente occorrerà rilevare la seguente scrittura:

Crediti vs cliente X per spese anticipate a Banca c/c

All'atto della **emissione** della **fattura** invece:

Credito vs cliente X	a	Diversi
	a	Ricavi per prestazioni
	a	Crediti vs cliente X per spese anticipate
	a	Erario c/Iva

Può anche accadere però che il **professionista** che ha usufruito, nel corso dell'espletamento della sua attività/commessa, ad esempio, di un pernottamento, paghi il relativo conto e faccia emettere **fattura a suo nome**. Si ricorda che le spese in nome e per conto devono sempre essere debitamente e **analiticamente documentate** dal lavoratore autonomo.

In tal caso dal 2017 egli potrà dedurre il relativo costo al **100%**, ma dovrà iscrivere in fattura il rimborso soggetto a ritenuta e Iva, nonché tassarlo ai fini delle imposte dirette in modo che, per effetto del rimborso stesso, l'operazione sia per lui **neutra** e la detrazione/deduzione finale spetti a chi ha realmente sostenuto la spesa, ovvero il committente.

Ed ancora le **spese** potrebbero essere **prepagate** da parte del **committente**. In tal caso il professionista non sarà più obbligato per norma di legge ad emettere relativa fattura, in quanto per esse viene meno la **presunzione** di reddito in natura. Il committente riceverà

direttamente fattura da chi presta il servizio alberghiero o di trasporto, non dovrà comunicare alcunché al professionista (il quale a sua volta emetterà fattura solo per la propria competenza) e dedurrà/detrarrà rispettivamente il costo e l'iva.

REDDITO IMPRESA E IRAP

I beni relativi all'impresa individuale

di **Dottryna**



Con l'articolo 65 del Tuir il legislatore ha inteso stabilire quando, nell'ambito dell'attività di impresa, un bene può considerarsi "relativo all'impresa".

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione "*Imposte dirette*", la relativa *Scheda di studio*.

Nel presente contributo sono trattate le disposizioni riguardanti l'individuazione, ai fini dell'Irpef, dei beni relativi all'impresa individuale.

L'articolo 65 del Tuir disciplina i **criteri** da utilizzare al fine di individuare i beni da considerarsi "*relativi all'impresa*", distinguendo tra:

- imprese individuali;
- società in nome collettivo e in accomandita semplice;
- società di fatto.

In merito alle **imprese individuali**, la norma dispone che si considerano relativi all'impresa:

- i beni alla cui produzione o scambio è diretta l'attività di impresa (articolo 85 comma 1, lettera a), Tuir);
- le materie prime e sussidiarie, semilavorati e altri beni mobili acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione (articolo 85 comma 1, lettera b), del Tuir);
- i beni strumentali all'esercizio di impresa;
- i crediti acquisiti nell'esercizio di impresa;
- i beni appartenenti all'imprenditore ed annotati nell'**inventario** (articolo 2217 cod. civ.), nel caso di soggetti in contabilità ordinaria ovvero nel **registro dei beni ammortizzabili** nel caso di soggetti in contabilità semplificata.

Per detti beni, esclusi quelli appartenenti all'imprenditore, opera una **presunzione "assoluta"**.

Relativamente agli **immobili**, il citato articolo 65, comma 1, del Tuir stabilisce che quelli "*di cui*

*al comma 2 dell'articolo 43 si considerano relativi all'impresa **solo se indicati nell'inventario***”.

Detta previsione vale per gli **immobili cd. strumentali** (sia per destinazione che per natura) che, dunque, ricevono la qualificazione di cespiti “*relativi all'impresa*” soltanto a seguito di un preciso **atto di volontà** dell'imprenditore che si estrinseca nella loro **inventariazione**.

Analogo regime vige anche per gli **immobili non strumentali** i quali ricevono parimenti la qualifica di “*beni relativi all'impresa*” **se indicati nell'inventario**.

Il primo periodo del comma 1 prevede, infatti, che si considerano relativi all'impresa “*i beni appartenenti all'imprenditore che siano indicati tra le attività relative all'impresa nell'inventario tenuto a norma dell'articolo 2217 del codice civile*”.

Ne consegue che l'ordinamento vigente lascia alla **discrezionalità dell'imprenditore** individuale (così come dell'ente non commerciale) la possibilità di individuare il regime fiscale (d'impresa o meno) dei propri beni immobili, risultando **esclusi dal novero dei cespiti “relativi all'impresa”** **quelli che**, pur rientrando tra i beni strumentali per natura o destinazione, **non risultano indicati nell'inventario** (risoluzione AdE 96/E/2006).

Detta esclusione comporta che ai beni “*non relativi all'impresa*” non sono, in sostanza, riferibili le vicende economiche che influenzano la determinazione del reddito d'impresa (risoluzione AdE 201/E/2007).

Si ricorda che, come chiarito dalla circolare AdE 39/E/2008 e ribadito dalla circolare AdE 26/E/2016, gli immobili strumentali per destinazione, **acquisiti** a partire dal **01/01/1992**, “*possono essere esclusi dal patrimonio se indicati nell'inventario o, per i soggetti ammessi al regime di contabilità semplificata, nel registro dei beni ammortizzabili. I beni immobili che non soddisfano tale requisito...non si considerano beni relativi all'impresa, ma beni già appartenenti alla sfera privata dell'imprenditore*”.

Per le **imprese minori** in contabilità semplificata, l'articolo 65, comma 1, del Tuir dispone poi che, **in alternativa all'iscrizione nel registro** dei beni ammortizzabili, le informazioni riguardanti il bene possono essere fornite, secondo le modalità di cui:

- all'articolo 13 del D.P.R. 435/2001: le imprese minori (articolo 18 del D.P.R. 600/1973) possono non tenere il registro dei beni ammortizzabili, qualora, a seguito di richiesta dell'Amministrazione finanziaria, forniscano in forma ordinata e sistematica i dati non annotati su tale registro;
- all'articolo 2 del D.P.R. 695/1996: le annotazioni da effettuare nel registro dei beni ammortizzabili possono essere eseguite anche nel **registro Iva acquisti**.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)

FINANZA

La settimana finanziaria

di **Direzione Gestioni Mobiliari e Advisory - Banca Esperia S.p.A.**




IL PUNTO DELLA SETTIMANA: la Fed resta coerente con lo scenario di crescita moderata e inflazione bassa

- Nella riunione di giugno, come ampiamente atteso, la Fed ha aumentato il corridoio obiettivo per il tasso sui Federal Fund di 25 punti base portandolo a 1.00-1.25%
- Ha annunciato per “quest’anno” il piano di riduzione del bilancio, che non sarà, comunque, usato come strumento di politica attiva

Come atteso, nella riunione di giugno la Fed ha **aumentato il corridoio obiettivo per il tasso sui Federal Funds di 25 punti base a 1.00-1.25%**. Il voto ha avuto il dissenso del Presidente della Fed di Minneapolis, N. Kashkari, che avrebbe voluto mantenere i tassi fermi. Inoltre, continuando a descrivere il proprio atteggiamento come accomodante, il FOMC ha indicato implicitamente che c'è spazio per fare di più: **ci attendiamo che in autunno inizierà ufficialmente la riduzione del proprio stato patrimoniale**, riducendo il reinvestimento dei titoli detenuti in bilancio, mentre **il prossimo rialzo dei tassi verrà, con elevata probabilità, annunciato a dicembre. Lo statement ha aggiornato la descrizione dello scenario macroeconomico, migliorando per il 2017 le previsioni di crescita (da 2.1% a 2.2%) e disoccupazione (da 4.5% a 4.3%):** pur riconoscendo la crescita moderata degli occupati e il calo dell'inflazione negli ultimi mesi, la Fed giudica l'economia su una traiettoria di crescita moderata e continua a descrivere i rischi di scenario come “approssimativamente equilibrati”. Contestualmente, **sono state riviste al ribasso le previsioni per l'inflazione headline PCE a 1.6%** per il 2017 (dal precedente 1.9). Pur definendo transitori i fattori che mantengono l'inflazione su livelli moderati (invariate le previsioni per 2018 e 2019 al 2%), il Presidente Yellen ritiene che la dinamica dei prezzi dovrà essere monitorata con attenzione perché attualmente “l'inflazione non risponde rapidamente ai movimenti del mercato del lavoro” (curva di Philipps piatta?). **Il percorso mediano per il tasso sui federal funds è rimasto pressoché invariato**, con un altro rialzo nel 2017 e tre rialzi in ciascuno dei due anni successivi. La Fed ha così reiterato il suo approccio graduale nella politica di rialzo dei tassi. Contestualmente, si aspetta di **“iniziare a implementare un programma di normalizzazione del bilancio quest’anno, se l’economia si evolverà come atteso”**. Nell'intento di formulare una strategia trasparente e completa, **la Fed ha aggiornato i “principi di normalizzazione” delle politiche di bilancio**. Il ritmo previsto per la riduzione dei reinvestimenti salirà, dagli iniziali 6 miliardi di dollari al

mese per i titoli governativi e 4 miliardi di dollari di titoli garantiti da mutui (MBS), fino a raggiungere, rispettivamente, un ritmo regolare di riduzioni di 30 miliardi e i 20 miliardi, in cinque incrementi. Non sono state però chiariti né la tempistica né il livello finale del bilancio. Sul livello finale desiderato, il FOMC indica solo che sarà al di sopra del livello pre-crisi e “apprezzabilmente al di sotto di quello attuale”.

Durante la conferenza stampa, il Presidente Yellen ha sottolineato che **lo strumento primario di politica monetaria resta il livello dei tassi di interesse**, mentre l'aggiustamento del bilancio non sarà usato come strumento di politica attiva: **i mercati assisteranno alla diminuzione del bilancio come se stessero a guardare la “vernice asciugarsi”**. Ha specificato, inoltre, che la normalizzazione del bilancio potrà essere fermata o accelerata qualora le condizioni di mercato lo richiedessero. E' evidente in queste parole la consapevolezza della Fed dell'importanza di guidare le aspettative dei mercati nell'*uncharted waters* della riduzione del QE. **La pacata reazione dei mercati a questo annuncio mostra che finora la strategia adottata è stata efficace.**



LA SETTIMANA TRASCORSA

Europa: All'interno della BoE cresce il dissenso, mentre nell'Area Euro rimbalza la produzione industriale

Ad aprile torna a crescere la produzione industriale nell'Area Euro, segnando un'accelerazione a 0.5% m/m, di tre decimi percentuali oltre il dato di marzo che è stato contestualmente rivisto da -0.1% a 0.2% m/m. Su base annua la crescita è stata del 1.4%, in linea con le aspettative ma in calo dal 2.2% registrato in marzo. La debolezza dei primi mesi dell'anno della produzione industriale ci aveva portato a segnalare questo dato come una potenziale forte di incertezza per la crescita economica dell'Area. Come atteso, è **stato raggiunto l'accordo tra Grecia e i suoi debitori**, che hanno accordato una nuova tranche di prestiti pari a 8.5 miliardi di euro, necessari a rispettare i pagamenti dovuti.



All'accordo ha aderito formalmente anche il FMI, che però ritarderà la fornitura di fondi fino a quando i paesi europei non chiariranno quale tipo di alleggerimento del debito sono disposti ad accordare al paese. **Nella riunione di politica monetaria di giugno**, la prima dopo l'inatteso risultato delle elezioni di giugno, **la Banca centrale d'Inghilterra (BoE) ha lasciato invariato il**

costo del denaro allo 0,25%. La votazione sui tassi (5 a 3) ha però messo in luce una crescente dispersione nelle opinioni dei membri del Consiglio rispetto al consenso quasi unanime del precedente meeting (7 a 1). La BoE, questa volta con voto unanime, ha poi lasciato invariati sia il programma di acquisto di titoli APF (*Asset Purchase Facility*) al target di 435 miliardi di sterline sia gli acquisti di 10 miliardi di obbligazioni societarie. Non è stato menzionato direttamente il contesto politico, ma **la preoccupazione principale per la BoE resta la recente accelerazione dell'inflazione**, che secondo l'MPC potrebbe salire al di sopra del 3% in autunno.

Stati Uniti: l'inflazione scende per il terzo mese consecutivo

L'inflazione *headline* negli Stati Uniti è scesa a maggio per il terzo mese consecutivo, riportando un calo dello -0.8% a 1.9%, rispetto al precedente 2.2%. La decelerazione sembra essere guidata dai beni *core* ed in particolare veicoli (usati e nuovi) e abbigliamento. Rallenta anche l'inflazione *core* passando da 1.9% a 1.7%. Indicazioni deboli arrivano anche dalle statistiche sulle vendite al dettaglio che in maggio si contraggono del -0,3% m/m su base aggregata, rispetto a una variazione attesa nulla. Il calo risulta essere il più ampio da inizio 2016 e mostra flessioni soprattutto nelle categorie relative a auto e elettronica.



Migliori invece gli altri dati sulla produzione. L'indice di produzione Empire per giugno è arrivato a 19.8, dal precedente (1.0) di maggio, raggiungendo il valore più alto in più di due anni. Nuovi ordini sono aumentati a 18.1 da 4.4 precedente. Passando poi al mercato del lavoro, le richieste settimanali di sussidi di disoccupazione sono scese a quota 237mila unità dalle precedenti 245mila e al di sotto delle previsioni per 242mila.

Asia: la PoBC resta ferma dopo il rialzo da parte della Fed

Come previsto **la PBoC ha lasciato i tassi invariati** dopo l'ampiamente atteso aumento da parte della Fed. Secondo la PBoC, il valore di yuan è più stabile e le condizioni di liquidità domestiche sono molto più strette rispetto alla metà di marzo, quando La PBoc aveva seguito la Fed in poche ore nell'alzare il costo del denaro e aumentando il suo tasso sul retro Repos e prestiti a medio termine a 10 bp. Inoltre ha dichiarato di essere preoccupata che la recente diminuzione di emissione di obbligazioni societarie possa danneggiare la crescita economica del paese. Anche la **Banca del Giappone (BoJ) ha lasciato invariata la propria politica monetaria** e continua a vedere l'economia del paese in moderata espansione.

PERFORMANCE DEI MERCATI MERCATI AZIONARI.

Settimana relativamente sofferta per i mercati azionari globali,
tra i decisi ribassi dei prezzi del greggio, sui minimi da sette mesi,

e il *sell-off* dei titoli tecnologici sul Nasdaq. **Negativa la performance dei listini europei**, appesantiti dalle pressioni in vendita sui titoli legati alle materie prime e, in particolare, su quelli petroliferi.

Azionaria performance (EUR)				
Indici	%chg 7D	MTD	YTD	YTD
America				
S&P 500	0.3%	1.8%		
Nasdaq 100	-1.1%	-1.5%		
Dow Jones	0.4%	2.0%		
Europa				
Eurostoxx 50	-1.4%	-0.4%		
FTSE 100	-0.6%	-1.0%		
Dax	-0.6%	0.9%		
FTSE MIB	-1.3%	0.6%		
Asia				
Nikkei	0.2%	1.9%		
Topix	0.1%	2.2%		
Mercati Emergenti				
Brazil	-1.6%	-2.8%		
Russia Mircex	-4.9%	-5.8%		
India Nifty 50	-1.0%	0.1%		
Shanghai Comp	-1.3%	0.7%		

MERCATI DEI TITOLI DI STATO



La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >

stato interrotto dall'elezione di Trump. Sul *term premium* pesano anche gli acquisti di titoli governativi statunitensi da parte della PBoC, che sono aumentati per il terzo mese consecutivo in aprile (4.6 miliardi di dollari per un totale di 1.09 trilioni di dollari), raggiungendo il massimo degli ultimi 6 mesi. **Diminuisce l'avversione al rischio nell'Area Euro**: le elezioni hanno portato da una parte all'esclusione del Movimento 5 Stelle dai ballottaggi in tutte le maggiori città italiane al voto amministrativo e dall'altra alla schiacciante maggioranza ottenuta al primo turno dal movimento di Macron. **In restringimento lo spread sui titoli governativi Italiani**, ora che è diminuita la probabilità di elezioni anticipate in autunno. Nei prossimi mesi due eventi continueranno a pesare sull'andamento del rendimento dei BTP: la situazione politica in Italia e il rilascio di maggior dettagli sulla politica monetaria della BCE e sulle sue scelte riguardo ad una possibile riduzione del ritmo di acquisti di titoli partire dal 2018.